



Associazione Esposizioni e Fiere Italiane

**LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
E LA NUOVA DIRETTIVA SERVIZI**

Territorialità ai fini IVA dal 2011

1. LA DISCIPLINA GENERALE

Le modalità impositive previste dalla Direttiva 2008/8/CE, hanno apportato significativi cambiamenti alle regole della territorialità già fissate nella disciplina Iva comunitaria e nazionale.

Il D.Lgs. n.18/2010, recependo la direttiva e modificando quindi il D.P.R. n. 633/72, ha fatto emergere alcune problematiche connesse ai servizi internazionali relativi a prestazioni fieristiche.

In primo luogo giova osservare come l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche, ancorché realizzata all'estero, rientri nell'ambito delle prestazioni di servizi previste dall'art. 3 del D.P.R. n.633/72.

L'art. 3 asserisce che "Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;....."

Invero, i servizi organizzativi di fiere sono operazioni complesse che comprendono diverse prestazioni che devono essere considerate accessorie alla vera e propria attività fieristica di locazione degli stand e devono conseguentemente seguirne (come confermato in più occasioni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) la disciplina territoriale. Tra queste rilevano:

- l'affitto sale per eventi;
- l'affitto aree- stand espositivi;
- il noleggio arredi, attrezzature, insegne, segnaletica;
- i servizi di facchinaggio, ristorazione, utenze, piante;
- i servizi di vigilanza, custodia, pulizia;
- i servizi pubblicitari.

2. LA RILEVANZA TERRITORIALE DELL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE FINO AL 31.12.2009

Così definito l'ambito oggettivo Iva in relazione all'organizzazione di manifestazione fieristiche appare necessario ricordare il presupposto territoriale applicabile a tali "servizi" fino al 31.12.2009.

Per vero, il principio generale in materia di territorialità delle prestazioni di servizi era quello stabilito dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, a norma del quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando erano rese da:

- soggetti che avevano il domicilio nel territorio stesso;
- soggetti residenti che non avevano stabilito il domicilio all'estero;
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero; viceversa, non si consideravano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

Le prestazioni di servizi, quindi, sia rese nei confronti di soggetti passivi d'imposta, sia rese nei confronti di privati dovevano seguire il paese del prestatore.



Pur tuttavia nell'ambito dei diversi servizi connessi con l'organizzazione di fiere ed esposizioni si ritenevano rilevanti le deroghe contenute nel comma 4 dell'art.7 del DPR 633/1972, tanto nella lettera a), quanto nella lettera b).

Sotto un primo profilo una categoria di prestazioni di servizi, per cui era previsto un diverso criterio per individuarne la territorialità, era quella dei "**servizi relativi a beni immobili**": tali prestazioni di servizi si consideravano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile era situato nel territorio stesso (ex art. 7, comma 4, lett. a) .

Per stabilire se le suddette prestazioni fossero territorialmente rilevanti in Italia occorreva determinare dov'era situato il bene immobile. Pertanto se:

- il bene immobile si trovava in Italia, le prestazioni erano soggette ad iva in Italia;
- il bene immobile si trovava fuori dall'Italia, le prestazioni non erano soggette ad iva in Italia.

Ne derivava che un soggetto italiano che effettuava una prestazione di servizi (ad esempio, una manutenzione o una perizia o un progetto o un qualsiasi altro servizio chiaramente legato ad un particolare ed identificato bene immobile) relativa ad un immobile situato in un altro Paese poneva in essere un'operazione irrilevante ai fini dell'IVA italiana e, qualora emetteva una fattura, doveva indicare che l'operazione era fuori dal campo di applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.

In questo ambito se la fiera era realizzata in Italia, l'operazione era soggetta a Iva con aliquota del 20 per cento, mentre in tutti gli altri casi, l'operazione era fuori campo Iva e assoggettata all'imposta nel Paese dove è realizzata la manifestazione fieristica.

Sotto un secondo profilo, l'organizzazione di manifestazioni fieristiche propriamente intesa veniva ricondotta nella regola derogatoria prevista dalla lettera b) del citato comma 4 dell'art.7.

Più precisamente la norma disponeva che le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si consideravano effettuate nel territorio dello Stato quando erano eseguite nel territorio stesso.

Per tutte queste tipologie di prestazioni di servizi il criterio adottato dal legislatore per l'individuazione della rilevanza territoriale era quello del luogo di esecuzione del servizio stesso, prescindendo, dunque, da qualsiasi indagine circa la nazionalità dei soggetti e dal luogo di utilizzo del servizio stesso.

Ne conseguiva quindi che se la manifestazione fieristica veniva realizzata in Italia, l'operazione era soggetta ad aliquota del 20%, mentre in tutti gli altri casi era Fuori campo iva, per mancanza del presupposto territoriale, e assoggettata all'imposta nel paese dove si realizzava la manifestazione fieristica.

3. PRESUPPOSTO TERRITORIALE NELL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PER L'ANNO 2010

La Direttiva comunitaria 2008/8/CE ha come obiettivo di "fissare come luogo d'imposizione il luogo in cui avviene il consumo effettivo".



Il nuovo art. 7 ter del D.P.R. n.633/72 prevede che, nel caso in cui il servizio venga reso nei confronti di committenti soggetti passivi (business to business) i servizi vengano tassati nel luogo dove è stabilito il committente, mentre nel caso in cui il servizio venga reso nei confronti dei privati (business to consumer), questo venga tassato nel luogo in cui è stabilito il prestatore.

L'organizzazione di fiere e manifestazioni ha trovato una sua definizione normativa specifica **nell'art. 7-quinquies** del D.P.R. 633/72 che ha previsto solo per il 2010 che i servizi prestati dall'organizzatore nonché i relativi servizi accessori dovessero seguire il luogo di svolgimento materiale di tali attività.

Alla luce di tali presupposti ne deriva che per le manifestazioni **organizzate in Italia** nel **2010** (N.B. solo nell'anno 2010) da società fieristiche italiane, i servizi prestati sono comunque soggetti ad Iva quando sono resi rispettivamente a:

- soggetti passivi italiani;
- soggetti passivi dell'Unione;
- soggetti passivi extra UE;
- privati.

Di contro, per l'anno 2010 **non saranno soggette ad Iva** in Italia **le manifestazioni organizzate all'estero**.

Tipologia attività	Anno	Prestatore	Committente	Principio	Iva in Italia
Organizzazione e attività accessorie	2010	IT, UE, Extra UE soggetti passivi	IT, UE, Extra UE soggetti passivi o privati	Prestazione svolta in Italia	SI
				Prestazione svolta fuori dal territorio italiano	NO
Accesso e attività connesse	2010	IT, UE, Extra UE soggetti passivi	IT, UE, Extra UE soggetti passivi o privati	Prestazione svolta in Italia	SI
				Prestazione svolta fuori dal territorio italiano	NO
Ristorazione Catering, degustazioni e servizi alberghieri	2010	IT, UE, Extra UE soggetti passivi	IT, UE, Extra UE soggetti passivi o privati	Prestazione svolta in Italia	SI
				Prestazione svolta fuori dal territorio italiano	NO



4. LE PRESTAZIONI ACCESSORIE

Più complessa potrebbe apparire l'applicazione dell'art.7-quinquies in merito alle prestazioni di servizi considerate accessorie.

A tal proposito si segnala come il dettato normativo di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 633/72 identifichi la prestazione accessoria ad una prestazione di servizi come quella effettuata direttamente dal prestatore o per suo conto e a sue spese. A conforto di tale prescrizione normativa, si segnalano svariate risoluzioni ministeriali (Ris 120/03, Ris 337/08) nonché una pronuncia della Corte di Giustizia (cfr 11/1/01 C-76/99), secondo le quali deve intendersi, per prestazione accessoria ad una principale, quella che integra, completa o rende possibile l'operazione principale; oppure è il mezzo per usufruirne al meglio; è resa dal soggetto che eroga la prestazione principale oppure per suo conto e spese; è resa nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale.

Trasponendo tali concetti nel comparto dell'attività fieristica risulta evidente che qualora le prestazioni di qualunque tipo, ancorchè riferentesi ad una prestazione principale e quindi teoricamente accessorie, risultano erogate al soggetto che successivamente fornisce la prestazione fieristica nel suo complesso, potrebbero non essere qualificate come prestazioni accessorie in quanto non rese nei confronti del soggetto che usufruisce dell'operazione principale (ovverosia espositore), né direttamente dal medesimo soggetto erogante la prestazione principale.

Conseguentemente la medesima prestazione erogata al soggetto gestore della prestazione fieristica potrebbe intendersi quale servizio generico sottoposta alla normativa dell'art.7-ter del D.P.R. 633/72.

Ciò nondimeno, va altresì segnalato che il disposto dell'art. 7 quinquies in merito alla definizione di servizi accessori ai precedenti potrebbe essere inteso in senso generico, esulando pertanto dalle definizioni sopra riportate e conducendo all'applicazione della normativa recata dall'art. 7 quinquies anche per i servizi accessori singolarmente intesi e/o prestati all'esterno di un servizio principale.

Peraltro, sul punto l'Amministrazione finanziaria si è già espressa in più occasioni qualificando i rapporti intercorrenti tra società organizzatrice ed espositore nel più ampio ambito del contratto d'appalto.

Più precisamente secondo la risoluzione 355885 del 01.07.1985 le richieste di partecipazione a fiere, unitamente alle accettazioni da parte degli enti organizzatori, configurano rapporti giuridici complessi aventi per contenuto:

- la locazione di posteggio di stand;
- la prestazione di servizi vari, quali la vigilanza e l'assicurazione delle merci esposte, la loro pubblicità e la possibilità di esporre prodotti nei confronti di un determinato pubblico.

In tale contesto per il Ministero, la locazione di posteggi, con i connessi servizi accessori, nel rapporto oggetto di esame si presenta come mezzo rispetto al fine ultimo del contratto che è la partecipazione alla manifestazione fieristica. Ne deriva, per l'A.F. che le prestazioni aventi ad oggetto la locazione di stand nonché le prestazioni di servizi accessori in occasione di manifestazione fieristiche sono riconducibili tra le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera soggette ad Iva ex art.3 del DPR 633/1972.

Per vero, appare importante sottolineare ai nostri fini come nell'ambito del contratto complesso stipulato tra espositore ed Ente Fieristico, per il Ministero le



prestazioni di servizi vari (vigilanza, pubblicità, ecc.) siano prestazioni sostanzialmente accessorie alla locazione degli stand (eccetto l'accesso, la ristorazione/catering) e ne seguano conseguentemente la disciplina territoriale.

In questo ambito **nella tabella in allegato 1** si segnalano tutta una serie di servizi qualificabili come accessori e di conseguenza assoggettati al medesimo trattamento ai fini della territorialità.

A tal fine sarà comunque utile una pronuncia dell'Amministrazione Finanziaria atta a chiarire la prassi ministeriale prima evidenziata.

5. PRESUPPOSTO TERRITORIALE NELL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DALL'ANNO 2011

Dal 1 gennaio 2011 il regime Iva sarà quello definito dalla Direttiva comunitaria senza alcuna deroga per l'attività fieristica.

La distinzione si dovrà effettuare in relazione al luogo in cui è stabilito il committente.

Più precisamente, tutte le prestazioni relative a manifestazioni fieristiche rese a privati saranno rilevanti in Italia. Di contro, se rese nei confronti di soggetti passivi si applicherà la regola territoriale generale dell'art.7 ter fondata sul luogo di stabilimento del committente.

In altri termini le prestazioni di servizi fieristici comprensive delle prestazioni accessorie, qualora erogate a committenti soggetti passivi, risulteranno imponibili quando rese a soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, mentre saranno fuori campo iva nel caso opposto.

Ai sensi della normativa vigente la definizione di **soggetti passivi** d'imposta sia in forza dell'art. 7-ter, sia della CM 58/09 prevede che siano tali coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione per le prestazioni ricevute in relazione alla propria attività. Conseguentemente, nella normativa in commento, il soggetto che va tenuto come riferimento è sempre il committente in quanto alla territorialità del medesimo si ricollega il trattamento tributario. Pertanto quando un soggetto passivo in Italia esercente attività fieristica diviene committente per la prestazione di un servizio, il servizio stesso è territorialmente rilevante in Italia e va quindi tassato in Italia. Il soggetto prestatore (nella fattispecie estero) diviene automaticamente un soggetto che pone in essere una operazione rilevante ai fini IVA in Italia e quindi dovrebbe emettere fattura; obbligo questo che viene evitato ai sensi dell'art. 17 come l'emissione dell'autofattura da parte del committente italiano e l'applicazione del reverse charge. Al contrario, qualora il committente sia un soggetto estero, il servizio erogato dal prestatore esercente attività fieristica in Italia non sarà territorialmente rilevante e pertanto risulterà fuori campo Iva.

In conclusione, a far tempo dal 1° gennaio 2011, le prestazioni relative a manifestazioni organizzate in Italia da società fieristiche italiane, saranno soggette ad iva solo se rese nei confronti di privati o di soggetti passivi italiani.

Mentre le prestazioni fieristiche e loro accessorie erogate da un soggetto residente nello stato ad un soggetto passivo internazionale saranno sempre non territorialmente rilevanti e quindi fuori campo Iva.



Tipologia attività	Anno	Prestatore	Committente	Principio	Iva in Italia
Organizzazione e attività accessorie	2011	IT, UE, Extra UE soggetti passivi	IT <i>soggetti passivi</i>	Prestazione svolta in Italia	SI
				<u>Prestazione svolta fuori dal territorio italiano</u>	SI
Organizzazione e attività accessorie	2011	IT, UE, Extra UE soggetti passivi	UE, Extra UE <i>soggetti passivi</i>	<u>Prestazione svolta in Italia</u>	NO
				Prestazione svolta fuori dal territorio italiano	NO
Organizzazione e attività accessorie	2011	IT, UE, Extra UE soggetti passivi	IT, UE, Extra UE <i>privati</i>	Prestazione svolta in Italia	SI
				Prestazione svolta fuori dal territorio italiano	SI
Accesso e attività connesse	2011	IT, UE, Extra UE soggetti passivi	IT, UE, Extra UE <i>soggetti passivi o privati</i>	Prestazione svolta in Italia	SI
				Prestazione svolta fuori dal territorio italiano	NO
Ristorazione Catering, degustazioni e servizi alberghieri	2011	IT, UE, Extra UE soggetti passivi	IT, UE, Extra UE <i>soggetti passivi o privati</i>	Prestazione svolta in Italia	SI
				<u>Prestazione svolta fuori dal territorio italiano</u>	NO

6. COMPORTAMENTO AEFI DAL 2011

Alla luce di tali presupposti ne deriva che per le manifestazioni organizzate in Italia nel 2011 da società fieristiche italiane, i servizi prestati sono soggetti ad Iva solo quando sono resi rispettivamente a:

- soggetti passivi italiani;
- privati di qualsiasi nazionalità.

Di contro, dall'anno 2011 non saranno soggetti ad Iva in Italia, anche se le manifestazioni fieristiche sono qui organizzate, i servizi prestati nei confronti di:

- soggetti passivi dell'Unione;
- soggetti passivi extra UE.



Sulla base di quanto sopra esposto diventa fondamentale innanzitutto individuare la tipologia del soggetto committente: privato o soggetto passivo. Nel caso di prestazioni nei confronti di soggetti passivi si dovrà guardare il luogo di stabilimento del committente. Se UE o extra UE si potrà emettere fattura Fuori campo Iva.

Si ritiene sia necessario e indispensabile, almeno al fine di tutelarsi sotto un profilo fiscale, richiedere al committente un'autocertificazione, con indicazione dei dati fiscali del soggetto passivo prima dell'emissione della fattura. Questo permetterà di dimostrare di aver fatto quanto possibile per verificare la caratteristica di soggetto passivo dell'espositore.

Sul punto sono tuttavia necessarie alcune considerazioni tanto sul lato della fatturazione attiva, quanto della fatturazione passiva 2010 e 2011.

A. FATTURAZIONE ATTIVA

L'art 7 ter 633/72 al comma 2 definisce quali soggetti passivi rispettivamente:

- 2a) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni;
- 2b) gli enti e le associazioni e le altre associazioni di cui all'art 4 quarto comma (Enti pubblici e privati e consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali e agricole);
- 2c) gli enti e le associazioni e le altre organizzazioni non soggetti passivi identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

A tal riguardo è bene precisare che per le prestazioni di **catering, ristorazione, degustazione, servizi alberghieri e per l'accesso** alle manifestazioni vale ancora il principio del **luogo di fruizione del servizio** sia nel 2010 che negli anni a seguire (deroghe previste indipendentemente dalla natura del committente art 7 quater co. 1 let c e d). Ne consegue che per tali prestazioni è irrilevante il tipo soggetto e vanno fatturate con Iva se eseguite in Italia.

Di contro per le altre prestazioni (fieristiche e accessorie) potrebbero porsi le seguenti opzioni a seconda del tipo di **committente**:

1. **committente italiano con Partita Iva e soggetti non passivi di qualsiasi nazionalità:** la fattura sarà emessa con Iva sia nel 2010 e nel 2011 (salvo ovviamente le fatture a clienti/espositori che hanno presentato la dichiarazione di intento);
2. **committente estero UE con Partita Iva intracomunitaria:** la fattura verrà emessa con Iva nel 2010 e non nel 2011. L'Intrastat verrà fatto dal 2011 (ex art 7 quinquies come modificato a partire dal 2011);
3. **committente estero UE senza Partita Iva** (ex punto 2b dell'art.7-ter) quali consorzi, camere di commercio, ecc. La norma Iva consentirebbe nel 2011 l'emissione di una fattura fuori campo Iva attraverso "un concetto allargato" di soggetto passivo. Tuttavia in tal caso si creerebbe un diverso trattamento Iva rispetto agli adempimenti Intrastat, dato che non avendo una partita iva



UE tali transazioni non possono essere dichiarate con i modelli di comunicazione attualmente vigenti. Per evitare queste “distorsioni”, tutte le fatture emesse nei confronti di esteri UE senza partita Iva potrebbero essere fatturate con Iva. Tale modalità pone gli enti fieristici in una posizione prudenziale e difficilmente contestabile da un punto di vista fiscale, atteso che l’Iva verrebbe localizzata in Italia, senza peraltro alcun onere di comunicazione Intrastat;

4. **committente estero no UE senza Partita Iva.** La qualifica di soggetto passivo dovrà essere ricercata con altre modalità (vedi il sole 24 ore 25.01.2010) quali certificato emesso dalle autorità fiscali del cliente oppure numero identificativo simile alla partita iva oppure conferma d’ordine contenente indirizzo dell’attività oppure prova dell’esercizio di un’attività economica ricavata dal sito internet del cliente ovvero autocertificazione (**vedi allegato 2**). Quindi in quest’ultimo caso dal 2011 a seconda che venga rilevata la qualifica (da documentare) o meno si procederà ad emettere fattura senza Iva o con Iva.

Per quanto riguarda la fatturazione di tutti gli **ulteriori servizi** connessi alla manifestazione fieristica (**salvo** prestazioni di catering, ristorazione, degustazione servizi alberghieri e per l’accesso alle manifestazioni) dovrebbe valere il principio **dell’accessorietà** del servizio rispetto a quello principale (rectius, locazione area espositiva) e quindi tutti i servizi seguiranno il trattamento di quello principale.

Per quanto concerne i servizi di **telecomunicazione** (allacciamenti telefonici, internet , traffico telefonico ecc.) è più difficile parlare di prestazione accessoria rispetto alla principale e vale pertanto quanto stabilito dall’art 7 septies, comma 1, lett. h solo per i soggetti non passivi ai quali bisogna fatturare con Iva. Per questo tipo di prestazioni pertanto la fatturazione 2011 verrà effettuata comunque senz’Iva se commissionata da committente con partita Iva intracomunitaria. Di contro, se commissionata da committente estero no UE dal 2011, a seconda che venga rilevata la qualifica di soggetto passivo (da documentare) o meno si procederà ad emettere fattura senza Iva o con Iva.

B. FATTURAZIONE PASSIVA

Anche per la fatturazione passiva sarebbe opportuno adottare una modalità speculare a quella della fatturazione attiva.

Il regime Iva applicabile alle autofatture dipende dalla natura del servizio: a seconda dei casi si dovrà applicare l’iva (con le varie aliquote) oppure il regime di non imponibilità (ex art.9 o di esenzione ex art.10) analogamente a quanto avviene per le operazioni poste in essere fra soggetti residenti.

Se la prestazione di servizio è effettuata da un soggetto estero (senza partita iva perché ne è privo oppure perché svolge la sua attività a titolo occasionale) prevale l’esclusione dall’applicazione dell’imposta ai sensi dell’art 1 e 4 Dpr 633/72 con le connesse conseguenze in termini di autofatturazione: pertanto l’operazione non sarà più rilevante a fini Iva e quindi il soggetto passivo non dovrà emettere autofattura analogamente a quanto avviene per le operazioni poste in essere fra un soggetto privato italiano e l’ente fieristico.



E' assolutamente evidente, infatti, che in caso diverso si arriverebbe alla conseguenza aberrante che una prestazione di servizi con un italiano senza partita Iva viene registrata solo in contabilità o comunque fuori campo Iva, mentre la stessa con un soggetto estero viene ricompresa nelle operazioni soggette ad Iva e come tali registrate nei registri Iva. A questo si aggiunge comunque l'ulteriore "distorsione" che si verrebbe a creare tra autofattura emessa per un soggetto estero UE senza partita Iva e la mancata segnalazione Intrastat.

Ne consegue che anche nel caso della fatturazione passiva il concetto allargato di soggetto passivo intracomunitario viene ristretto dal vincolo Intrastat.

Le prestazioni di servizi verrebbero trattate quindi con le seguenti modalità:

1. Fattura per servizio emessa da **Fornitore estero UE con Partita Iva**: deve essere registrata un'autofattura e la transazione viene rilevata ai fini Intrastat;
2. Fattura/Nota per servizi emessa da **Fornitore estero UE senza Partita Iva** (consorzi, camere di commercio, privati ecc): trattasi di operazione esclusa ai sensi art. 1 e 4 e quindi non viene rilevata ai fini intrastat (basta solo la mera registrazione in contabilità);
3. Fattura per servizi emessa da **Fornitore estero extra UE considerato come soggetto passivo** (la qualità di soggetto passivo è da ricercare come nel punto 4 del caso fatturazione attiva): deve essere registrata un'autofattura e la transazione ovviamente non viene rilevata ai fini Intrastat;
4. Fattura/Nota per servizi emessa da **Fornitore estero extra UE non considerato come soggetto passivo** (la qualità di soggetto passivo è da ricercare come nel punto 4 del caso fatturazione attiva): trattasi di operazione esclusa ai sensi art. 1 e 4 e quindi non viene rilevata ai fini intrastat (basta solo la mera registrazione in contabilità).



Tipo di prestazione	TABELLA 1 Iva Applicata nel 2011 a:			
	soggetti passivi italiani con p.iva italiana	soggetti passivi CEE con p.iva intracomunitaria	soggetti passivi Extra CEE	soggetti NON passivi (privati)
CONCESSIONE AREA ESPOSITIVA E QUOTA DI ISCRIZIONE	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
NOLEGGIO STAND, BOX	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
NOLEGGIO ARREDAMENTI E ARREDO VERDE	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
NOLEGGIO VIDEO, MONITOR E ALTRE ATTREZZATURE	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
ALLACCIAMENTI IDRICI, ELETTRICI E ARIA COMPRESSA	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
COLLEGAMENTI TELEFONICI/INTERNET/SCATTI/WIFI	20	esclusa art. 7 septies	esclusa art. 7 septies	20
PUBBLICITA' CATALOGO	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
RIADDEBITO COSTI SIAE E ALTRI	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
PERSONALE DI SERVIZIO	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
PULIZIE	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
CONCESSIONE SALE CONVEGNI SENZA CATERING	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
CONCESSIONE SALE CONVEGNI CON CATERING	20/10*	**	**	20/10*
SERVIZIO CATERING E RISTORAZIONE ***	10	10	10	10
DEGUSTAZIONI IN GENERALE ***	10	10	10	10
BIGLIETTI DI INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE	20	20	20	20
BIGLIETTI DI INGR. ATTIVITA' DI SPETTACOLO TEATRALE E CIRCENSI	10	10	10	10
PARCHEGGI	20	20	20	20
SERVIZI DI ALLOGGIO/ALBERGHIERI ****	20	20	20	20
VENDITA CATALOGO	E74	E74	E74	E74
INGRESSI ANTICIPATI PER ALLESTIMENTO	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER CONTO ESPOSITORI	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
SERVIZI FOTOGRAFICI	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
CONCESSIONE SPAZI ESPOSITIVI ESTERO	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
CONCESSIONE SERVIZI PER EVENTI ESTERO	20	esclusa art. 7 quinquies	esclusa art. 7 quinquies	20
SERVIZIO CATERING ESTERO	esclusa art. 7 quater	esclusa art. 7 quater	esclusa art. 7 quater	esclusa art. 7 quater

* sala con aliquota 20 e catering con aliquota 10 se l'emittente ha licenza per l'attività di ristorazione, altrimenti tutto al 20

** convegni esclusi iva art. 7 quinquies e servizi di catering con iva al 10% se l'emittente ha licenza per attività di ristorazione, altrimenti catering con aliquota 20%

*** aliquota 10 se l'emittente ha licenza per attività di ristorazione, altrimenti 20

**** aliquota 10 in caso l'emittente abbia licenza per svolgere attività alberghiera



In order to be able to process your application form and to invoice the amount due, we need to receive the form "Taxable entity's declaration for business purpose", reported below, duly filled in and signed, showing:

- Your exact company's name for billing
- Your V.A.T. Code or/and tax identification number
- Your declaration for business purpose

"TAXABLE ENTITY'S DECLARATION FOR BUSINESS PURPOSE" FORM

OUR COMPANY or PROFESSIONAL INDIVIDUAL NAME (for billing purpose)

with V.A.T. code and/or TAX IDENTIFICATION NUMBER (subject to verification)

DECLARES TO PARTICIPATE IN THE EXHIBITION

FOR BUSINESS PURPOSES.

COMPANY STAMP
AND AUTHORIZED SIGNATURE

PLEASE BE AWARE THAT WE WILL BE ABLE TO INVOICE YOU WITHOUT V.A.T. CHARGE ONLY IF WE RECEIVE THIS FORM DULY FILLED IN AND SIGNED.

